



Lettera di invito

Oggetto: procedura negoziata, ex art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di 2 alloggi siti nel Comune di Massa (MS), via Saseno n. 3 e via F. Martini n. 54.

CIG: 742712409E; CUP: D54B17000100002

Validazione del 21.03.2018

Codesta rispettabile Impresa, individuata tramite iscrizione all'elenco di operatori economici della Stazione Appaltante, è invitata a partecipare alla procedura di cui all'oggetto, da svolgersi con le modalità di seguito indicate.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 30.03.2018.

1. Stazione Appaltante:

Denominazione	Servizi Responsabili
E.R.P. Massa Carrara S.p.A.	Servizio Manutenzione Alloggi Ufficio Segreteria Generale e Appalti
Indirizzo	Località/Città
Via Roma n. 30	54033 - Carrara (MS)
Telefax	Telefono
0585/75567	0585/72242
Posta elettronica certificata	appaltierpms@legalmail.it

2. Oggetto, durata e importo dell'appalto:

1. Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria di 2 alloggi siti nel Comune di Massa (MS), via Saseno n. 3 (codice alloggio 2010.1130.0105), e via F. Martini n. 54 (codice alloggio 2010.1015.8707). Per il dettaglio delle lavorazioni si rimanda a quanto descritto nel C.S.A.

2. La durata prevista per l'esecuzione dei lavori è di 38 (trentotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori all'aggiudicatario. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori si applicheranno le penali di cui all'art. 18 del C.S.A.

3. L'importo complessivo delle opere da eseguire presso l'alloggio, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta a € 40.131,07 di cui € 38.881,39 per lavori soggetti a ribasso e € 1.249,68 quali oneri di sicurezza.

3. Categorie dei lavori:

3.1. Ai sensi dell'art. 61 d.P.R. 207/2010 (di seguito citato anche come "Regolamento generale") e in conformità all'allegato «A» al predetto decreto, i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente «OG1» e alla SIOS OG11 subappaltabile al 30%.

3.2. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità (da indicare nell'Autocertificazione *Modello Allegato A*):



a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'art. 90 c. 1 d.P.R. 207/2010;

b) attestazione SOA nella categoria OG1 e OG11 (in alternativa all'OG11 l'attestazione SOA per le seguenti opere specializzate: OS3, OS28, OS30) ex art. 90 D.P.R. 207/2010.

3.3. I lavori relativi all'impianto idrico-sanitario, termico e condizionamento, e all'impianto elettrico devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37, pertanto se l'impresa non è in possesso delle suddette categorie SOA (OS3, OS30 e OS28 ovvero OG11) deve presentare offerta in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario in quanto la quota di subappalto non può superare il 30% delle opere.

4. CPV: 45262522-6 Lavori edili.

5 - Criterio di aggiudicazione:

L'aggiudicazione avverrà mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ossia mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta al netto dell'I.V.A.

Il ribasso è indicato in cifre ed in lettere con almeno due decimali; se non indicati la Stazione Appaltante considererà la parte decimale completata con la cifra zero fino al terzo decimale stesso. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte pari all'importo a base d'asta né offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. Qualora risultino migliori due offerte uguali si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse.

La Stazione Appaltante si riserva di valutare, ai sensi dell'art. 97 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti sotto soglia comunitaria" di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., la congruità delle offerte.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

6 - Modalità di finanziamento e di pagamento:

I lavori oggetto della presente procedura sono finanziati con Delibera L.O.D.E. n. 3 del 27.04.2017 (Anticipazione P.O.R.).

Le modalità di pagamento sono indicate all'art. 27 e ss. del capitolato speciale d'appalto.

7 - Termine di presentazione delle offerte:

Le offerte devono essere presentate inderogabilmente e a pena di esclusione **entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 30.03.2018.**

8 - Modalità di presentazione del plico:

Il plico contenente la documentazione richiesta dalla lettera d'invito deve pervenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- raccomandata postale;
- agenzia di recapito autorizzata;
- consegnata a mano direttamente al protocollo di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., che rilascerà idonea ricevuta.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque motivo, non giunga alla stazione appaltante entro il termine perentorio prescritto al punto precedente. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., sia per disguidi di qualsiasi natura e per eventuali alterazioni ovvero manomissioni causate allo stesso plico in fase di trasporto del vettore incaricato, sia per la ritardata o mancata consegna, nei termini prescritti di scadenza, all'indirizzo di destinazione, anche se imputabili a causa di forza maggiore.



Farà fede esclusivamente la data e l'orario di consegna o ricezione presso il protocollo di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, indipendentemente dalla volontà del concorrente e benché spediti prima del termine medesimo. Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con nastro adesivo e recare all'esterno l'indicazione del mittente con il relativo indirizzo e la seguente dicitura:

“NON APRIRE: procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di 2 alloggi siti nel Comune di Massa (MS), via Saseno n. 3 e via F. Martini n. 54. CIG: 742712409E; CUP: D54B17000100002. Gara del 30.03.2018”.

9 - Documenti di gara:

Il plico dovrà contenere necessariamente la seguente documentazione:

1. DGUE di cui all'art. 85 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., autodichiarazione che consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici (legali rappresentanti, soci, direttori tecnici, ausiliari, subappaltatori) di attestare che essi non si trovano in una delle situazioni che possono comportare l'esclusione dalla procedura e rispettano i pertinenti criteri di selezione; il file editabile del DGUE e le linee guida pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 25/07/2016 sono allegati tra gli atti di gara.
2. **PassOE** rilasciato dall'ANAC;
3. **Formula di acquisizione del consenso dell'interessato** (ultima pagina della privacy);
4. **Cauzione provvisoria;**
5. **Busta chiusa contenente esclusivamente l'offerta economica** (Modello Allegato B) relativa al lotto per il quale s'intende partecipare.

N.B. S'informano le imprese partecipanti che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante assegna ai concorrenti un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'articolo 83 c. 9 del Codice, mediante interscambio di corrispondenza per tramite p.e.c., prima di procedere all'esclusione la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 3 (tre) giorni – ovvero **entro e non oltre le ore 12:00 del 6 aprile 2018** - perché siano eventualmente rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti richiesti nei termini sopra prescritti comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al punto successivo;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta;
- e) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e immediato, anche via telefono, o posta elettronica certificata per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l'esclusione bensì l'attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).

10 - Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali:

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'offerta economica, gli offerenti:

- a) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e



- irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorziato ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un consorzio che non esegue i lavori ma indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzio a cascata»);
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l'operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);

11 - Modalità di presentazione della documentazione:

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

11.1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

11.2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura.

11.3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante.

12 - DGUE:

L'impresa partecipante, ai sensi dell'art. 85 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., deve compilare il documento di gara unico europeo (DGUE) limitatamente alle seguenti informazioni:

- **PARTE II**, contenente informazioni sull'operatore economico, sul possesso o meno delle certificazioni ai sensi dell'art. 90 e dell'art. 84 (SOA) del Codice e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (ai fini dell'avvalimento) e sul ricorso o meno al subappalto.

Si precisa che:

- ai sensi del presente DGUE il presente appalto non è riservato;
- i partecipanti in possesso dell'attestazione SOA non devono compilare la Parte IV sezione B e C.
- **Parte III**, relativa ai criteri di esclusione. Le dichiarazioni di cui alla sezione A devono essere rese sia dal legale rappresentante che dagli altri soggetti di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 comma 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.



• **Parte IV:**

sezione A (limitatamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. indicando il luogo, il numero e la data di iscrizione, la durata/data termine, la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto; in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura); sezione B e C (deve essere compilata solo dagli operatori economici non in possesso della certificazione SOA limitatamente ai punti 1a), 1b), 2a), 2b) e 3 della sezione B - capacità economica e finanziaria e i punti 1a), 8, 9 e 10 della sezione C - capacità tecniche e professionali, precisando che:

a) relativamente al "fatturato" di cui alla sezione B l'operatore economico dovrà prendere in considerazione i lavori dei tre anni precedenti alla pubblicazione della presente procedura negoziata; se i lavori sono in corso, vale la quota per la parte eseguita nel periodo richiesto;

b) relativamente alla "capacità tecnica" di cui alla sezione C l'operatore economico dovrà elencare i lavori eseguiti negli cinque anni precedenti alla pubblicazione della presente procedura negoziata);

sezione D (in caso del beneficio di riduzione della cauzione provvisoria, l'indicazione delle certificazioni possedute).

• **Parte VI.**

Gli operatori economici, ai sensi dell'art 85 c. 4 del su menzionato decreto, possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura in corso.

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV come sopra previsto e dalla Parte VI. Ai sensi dell'art. 89 c. 1 ult cpv. il concorrente deve allegare il contratto (in originale o in copia autentica) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Trattandosi di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (compilazione della Parte VI del DGUE) alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore; la firma del sottoscrittore deve essere apposta per esteso in calce sull'ultima pagina, mentre sulle singole pagine è sufficiente la sigla.

13 - Motivi di esclusione:

13.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (art. 80, comma 1 del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 13.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.
3. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numeri 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. 313/2002.

13.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (art. 80, c. 2 del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 13.3 di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'art. 85 d.lgs. 159/2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato d.lgs. 159/2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. 313/2002.

13.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (art. 80, c. 3 del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - 1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
 - 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
 - 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i



membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);

- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
- 5) **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci:** il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- 6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- 7) i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. *Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.*
2. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).*
3. *In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.*
4. *Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.*
5. *Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.*
6. *Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.*
7. *Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.*

13.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del



d.P.R. n. 602 del 1973;

- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostantiva al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

1. *L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.*
2. *Quanto alla lettera b):*
 - *il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;*
 - *non è considerato ostantivo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostantiva al rilascio del DURC.*

13.5. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, c. 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - *significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;*
 - *il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;*
 - *il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;*
- d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*
2. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*
 - *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
 - *in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*



- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017).
 4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

13.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (art. 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g, h, i, l, m), del Codice)

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio



formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

13.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 13.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190/2012 ed esteso dall'articolo 21 del d.lgs. 39/2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

13.8. Dichiarazione di adesione al codice etico aziendale (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)

È escluso l'operatore economico in caso di mancata adesione a quanto disposto dal Codice Etico; in particolare il partecipante dichiara di essere a conoscenza che Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A. ha predisposto un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/01 del quale è parte integrante il Codice Etico aziendale (<http://erp.ms.it/atti-general>) il quale prescrive specifici doveri e divieti in capo alle imprese partecipanti alle gare di appalto. L'Impresa si impegna, in particolare, al rispetto di quanto contenuto nel paragrafo 5.8 "Rapporti con i partecipanti alle gare di appalto", che dichiara espressamente di avere letto, compreso e di accettare in ogni sua parte e di essere pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dalla sua inosservanza, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. L'impresa si impegna a segnalare a Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

14 - PassOE rilasciato dall'ANAC

Le imprese invitate che intendono partecipare alla presente procedura devono ottenere il Passoe rilasciato dall'ANAC, in ottemperanza alla Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

In caso di ricorso all'avvalimento oppure in caso di subappalto qualificante, l'OE dovrà acquisire anche il Passoe rispettivamente relativo all'impresa ausiliaria e subappaltatrice. In caso di RTI (ATI) o consorzi il Passoe generato dalla mandataria e dal consorzio deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate.

15 - Cauzioni e garanzie richieste

La cauzione provvisoria deve essere costituita secondo le modalità indicate dall'art. 93 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che l'importo di detta cauzione deve corrispondere al 2% - pari a € 777,63 (*settecentosettantasette/63*) - dell'importo a base di gara.

L'importo della garanzia tuttavia è ridotto del 50% - ovvero € 388,81 (*trecentottantotto/81*) - per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI



EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto, segnalare il possesso dei relativi requisiti, documentandoli mediante consegna delle copie delle relative registrazioni e attestati. La cauzione deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, così come disposto dall'art. 93 comma 8 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:

$$C = C_b \times (1-R_1) \times (1-R_2) \times (1-R_3) \times (1-R_4)$$

Dove:

C = garanzia

C_b = garanzia base

R₁ = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

R₂ = riduzione

- del 30% in caso di possesso della registrazione al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009
- oppure del 20% se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001

R₃ = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno

- il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto della Convenzione stessa, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2009;

R₄ = riduzione del 15% in caso di:

- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma ISO/TR 14067.

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R₁, R₂, ... nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.

La cauzione provvisoria è da ritenersi valida fino alla stipula del contratto di appalto con l'aggiudicatario. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
- b) la polizza assicurativa di cui al medesimo art. 103 comma 7 per la seguente somma assicurata: importo del contratto oltre a € 40.000,00 per opere esistenti e € 30.000,00 per demolizioni e sgomberi. Non sono ammessi contratti di assicurazione che prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a € 1.000.000,00 (*unmilione/00*).

16 - Formula di acquisizione del consenso dell'interessato:

L'impresa partecipante dovrà inserire nel plico la "Formula di acquisizione del consenso dell'interessato" debitamente compilata e sottoscritta, reperibile nell'informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs. 196/2003 (*ultima pagina dell'informativa stessa*) disciplinante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

17 - Contenuto della Busta Offerta Economica:

L'offerta economica, redatta utilizzando l'allegato fornito dalla Stazione Appaltante (Modello *Allegato B*), deve essere inserita in una **busta debitamente sigillata**, recante all'esterno **l'intestazione del mittente con il relativo indirizzo e la dicitura: "OFFERTA ECONOMICA"**.



L'offerta deve essere sottoscritta per esteso e recare l'indicazione del ribasso percentuale sulla base d'asta indicata.

18 - Esame delle offerte:

Seduta pubblica presso la sede della Stazione Appaltante alle ore 9.00 di martedì 3 aprile 2018 per l'apertura del plico relativo alla documentazione amministrativa presentata dai partecipanti; di seguito si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Il seggio si riserva a proprio insindacabile giudizio di rinviare, sospendere e riprendere l'orario e/o la data di apertura. Eventuali variazioni alla data e all'orario di apertura delle offerte saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito aziendale.

Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte, ovvero soggetti muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

19 - Altre informazioni:

- Per informazioni di carattere tecnico contattare il progettista, Geom. Federica Pisani presso il Servizio Manutenzione Alloggi; per informazioni di carattere amministrativo contattare la Rag. Marielisa Moriconi o la Dott.ssa Manuela Bambini presso l'Ufficio Segreteria Generale e Appalti (tel. 0585/72242 int. 7);
- Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà rimettere il P.O.S. secondo le modalità ed i termini indicati dal capitolato speciale di appalto;
- è facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
- fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- la Stazione Appaltante intende avvalersi di quanto stabilito all'art. 110 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore);
- Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, si rinvia a quanto stabilito all'art. 204 e ss. d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Non saranno rese informazioni riguardanti il procedimento, sviluppi e risultanze della gara finché il procedimento stesso non sarà concluso;
- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle fiscali per valori bollati e registrazione, nonché diritti di rogito, scritturazione e di copia, sono a carico del soggetto aggiudicatario;
- la stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, nel qual caso verrà data comunicazione con avviso pubblicato sul sito aziendale;
- La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 76 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., chiede a pena di esclusione, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica al fine dell'invio delle comunicazioni;
- Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Si allegano alla presente lettera di invito, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

- DGUE;
- Modello offerta economica (Modello Allegato B);
- Informativa sulla privacy (contenente la Formula di acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali dell'interessato);



E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A.
Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara

- C.S.A.;
- relazione tecnico economica;
- elenco prezzi lavori;
- computo metrico lavori;
- estratto catastale, documentazione fotografica, pianta, schemi impianti per ciascun alloggio;
- cronoprogramma;
- relazione tecnica legge 09/01/1991 n°10 per ciascun alloggio.

Carrara lì, 21 marzo 2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Geom. Guido Costa

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini